

## DAL 1 GENNAIO CAMBIANO LE REGOLE IVA DEI SERVIZI INTERNAZIONALI

Gennaio - 2010

Dal primo gennaio di quest'anno sono in vigore nuove regole che modificano radicalmente la tassazione IVA dei servizi internazionali.

La direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ha infatti rivoluzionato la materia, tanto nei rapporti *Business To Business* ("B2B"), quanto nei rapporti *Business To Consumer* ("B2C").

La direttiva non è stata ancora formalmente implementata in Italia, ma le relative norme sono già in vigore nel nostro, come in tutti i paesi della comunità.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un primo commento con la circolare 31 dicembre 2009 n. 58.

### Il principio base

Sin dal 1993 vige in ambito CE il principio generale di applicazione dell'IVA nel **paese di destinazione** delle cessioni di beni B2B e l'opposto principio di applicazione dell'IVA nel **paese di origine** per la circolazione di merci B2C.

Fino al 31 dicembre 2009 per i servizi valevano invece regole diverse.

Dal 1 gennaio 2010 anche i servizi adottano il set di regole stabilito per la circolazione delle merci e dunque:

### B2B = IVA del paese di destinazione

#### B2C = IVA del paese di origine

Nei rapporti B2B pertanto l'IVA sui servizi acquistati all'estero la dovrà d'ora in poi pagare l'acquirente del servizio con il metodo, già adottato per le merci intracomunitarie, del *reverse charge*. Il fornitore del servizio non dovrà addebitare l'IVA in fattura.

Nei rapporti B2C l'IVA è sempre dovuta dal fornitore del servizio che dovrà obbligatoriamente riaddebitarla al proprio cliente.

### Alcuni esempi

Se per esempio abbiamo bisogno di un avvocato a Parigi, il costo del legale sarà gravato dall'IVA francese se il rapporto è B2C. Non sarà dovuta l'IVA in Francia, ma in Italia, se invece il mandato è conferito nell'ambito della propria attività di impresa o professionale.

L'elenco dei servizi soggetti alla nuova regola di tassazione dell'IVA internazionale è molto lungo e comprende fra gli altri:

- il trasporto di beni;
- le prestazioni relative a beni mobili;
- la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto;

- la locazione di beni mobili;
- la cessione di diritti d'autore;
- la consulenza tecnica e legale;
- i prestiti di personale.

### **Le eccezioni**

La regola generale dà rilievo al luogo di residenza delle parti che si scambiano i servizi (c.d. criterio soggettivo).

Ci sono tuttavia circostanze nelle quali è preferibile che l'IVA segua criteri diversi rispetto a quello della residenza delle parti, in particolare criteri di collegamento fra la tipologia del servizio ed il luogo dove questo è reso (c.d. criterio oggettivo).

Per questo motivo il legislatore comunitario ha introdotto due gruppi di eccezioni alla regola generale: la prima per le operazioni da assoggettare ad IVA in funzione del loro legame con il territorio; la seconda per le operazioni da non assoggettare ad IVA in considerazione della loro carenza di legame con il territorio.

Rientrano nel primo basket di eccezioni alcune operazioni, sia B2B sia B2C, quali ad esempio:

- le prestazioni relative ad beni immobili, da assoggettare ad IVA nel luogo ove è collocato l'immobile;
- il trasporto passeggeri, da assoggettare ad IVA nel paese dove si svolge la prestazione;
- le attività sportive, culturali, fieristiche, da assoggettare ad IVA nel luogo di svolgimento della manifestazione;
- la ristorazione ed il catering, da

assoggettare ad IVA nel luogo di prestazione del servizio;

- la ristorazione e il catering su mezzi di trasporto in transito comunitario, da assoggettare ad IVA in funzione del porto di partenza.

Sempre nello stesso basket di eccezioni rientrano talune operazioni B2C nei confronti di clienti CE, quali per esempio:

- le prestazioni di intermediazione in nome e per conto, che sono tassate ove è tassata l'operazione principale;
- le perizie relative a beni mobili, da tassare nel luogo di materiale esecuzione;
- i servizi di telefonia e televisivi, assoggettati ad IVA nel luogo di residenza del cliente.

Appartengono al secondo gruppo di deroghe le operazioni B2C nei confronti di soggetti extra CE prive di legame con il territorio e, come tali, da non assoggettare ad IVA, quali ad esempio:

- la cessione di diritti d'autore;
- le prestazioni pubblicitarie;
- le consulenze tecniche e legali;
- le operazioni bancarie e finanziarie.

### **Difficoltà di applicazione**

I primi giorni di applicazione delle nuove regole hanno evidenziato notevoli difficoltà di recepimento da parte degli operatori dei servizi internazionali ed, in particolare, del trasporto e del turismo.

E' ragionevole ritenere che la mancanza di un formale provvedimento legislativo domestico e l'assenza di istruzioni operative da parte

dell'Agenzia renderanno inapplicabili le sanzioni amministrative a carico degli operatori che in buona fede incorrano in violazioni (art. 10, l. 212/2000).

\* \* \*

Il presente documento è una nota di studio, quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purchè ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department

**Alessandro Mainardi**

[amainardi@orrick.com](mailto:amainardi@orrick.com)

**Giovanni Leoni**

[gleoni@orrick.com](mailto:gleoni@orrick.com)

**Luca Di Nunzio**

[ldinunzio@orrick.com](mailto:ldinunzio@orrick.com)

Orrick, Herrington & Sutcliffe

[www.orrick.com](http://www.orrick.com)